



UISP Toscana

Regolamento ciclismo Toscana

Disciplina amatori strada

Sommario

1. Premessa	3
2. Riferimenti normativi in ordine di rilevanza applicativa	3
3. Settore di applicazione	3
4. Attività Amatoriale Strada	4
4.1. Schematizzazione attività pre-gara	4
4.2. Schematizzazione attività di programmazione-organizzazione	5
4.3. Requisiti organizzativi	7
4.4. Disposizioni finali	9
Appendice	10

1. Premessa

Facendo riferimento al “Regolamento tecnico nazionale ciclismo approvato dalla GN- agg al 23 luglio 2022, art.2 comma 2” il Settore di Attività Ciclismo della UISP Comitato Regionale Toscana APS ha inteso dotarsi di un proprio regolamento. Il presente documento ha lo scopo di dare un indirizzo comune a tutto il territorio regionale da seguire nella **pianificazione, programmazione e esecuzione** degli eventi sportivi di ciclismo. Tutte le manifestazioni devono ottenere l'approvazione del rispettivo Comitato territoriale e, se hanno valenza nazionale e regionale, anche dai relativi livelli. L'approvazione si concretizza se la richiesta risponde ai criteri riassunti del presente documento.

2. Riferimenti normativi in ordine di rilevanza applicativa

Legislazione nazionale e relative circolari e disciplinari Regolamenti CONI e FCI

Regolamento tecnico nazionale UISP

Commissione attività amatoriale su strada Toscana

Circolari e disciplinare Ministero Interno

3. Settore di applicazione:

Amatori strada.

4. Attività Amatoriale Strada

4.1. Schematizzazione attività pre-gara

- 4.1.1. **Richiesta nulla-osta per esecuzione gara di livello territoriale:** Le affiliate per l'esecuzione della propria gara inserita in calendario dovranno far richiesta di nulla-osta al proprio Comitato territoriale, la cui approvazione comporta per le stesse l'impegno al rispetto più assoluto delle disposizioni tecniche, di sicurezza e di assistenza sanitaria. I Comitati territoriali, in propria autonomia, hanno facoltà di richiedere una quota a titolo cauzionale. (*auspicabile*)
- 4.1.2. **Contributo al Comitato ad avvenuta esecuzione gara:** I Comitati territoriali, in propria autonomia, hanno facoltà di richiedere una quota alle affiliate, che potrebbe essere fissa o determinata in base al numero di partenti.
- 4.1.3. **Modalità di versamento:** Le eventuali quote destinate al Comitato Territoriale dovranno essere versate con le modalità previste dal Regolamento Amministrativo Nazionale.
- 4.1.4. **Giudici e loro retribuzione:** Il numero dei giudici da impiegare è minimo (4) quattro di cui un (1) Presidente di Giuria; il numero dei giudici potrà essere ridotto di (1) unità in caso di partenza unica specificata nel volantino. L'importo della loro retribuzione (suggerita non inferiore ai **40,00 €** a giudice) e l'eventuale rimborso chilometrico, per le manifestazioni inserite in calendario regionale, sono fissate dal Comitato territoriale a rilasciare il nulla-osta alla gara. Tale importo si intende **a carico degli organizzatori** (escluso le società affiliate al Comitato territoriale di Firenze) e dovrà essere versato al Comitato con le medesime procedure di cui al punto 4.1.3.
- 4.1.5. **Il Direttore di corsa e sua retribuzione:** L'importo della retribuzione del Direttore di corsa (suggerita non inferiore alle **70,00 €**) e l'eventuale rimborso chilometrico, per le manifestazioni inserite in calendario regionale, sono fissate dal Comitato territoriale a rilasciare il nulla-osta alla gara. Tale importo si intende **a carico degli organizzatori** e dovrà essere versato al Comitato, con le medesime procedure di cui al punto 4.1.3
- 4.1.6. **Quota di iscrizione agli eventi inseriti in calendario regionale:** La quota d'iscrizione è fissata in **15,00 €**, mentre per il campionato nazionale e regionale rispettivamente **20,00 e 18,00 €**. Dette quote, dovranno essere versate dai partecipanti, direttamente alle affiliate UISP o ai Comitati Territoriali organizzatori, secondo le modalità previste dal regolamento di gara.
- 4.1.7. **Assegnazione giudici per la gara:** Il Comitato territoriale competente per l'organizzazione della gara programmerà l'assegnazione dei giudici in collaborazione con il Referente regionale giudici.
- 4.1.8. **Assegnazione Direttore di corsa:** Il Comitato territoriale competente per l'organizzazione della gara dovrà richiedere l'assegnazione del Direttore di Corsa al Referente regionale Direttore di corsa, che disporrà sulla base della propria pianificazione. Si sottolinea che tale figura è obbligatoria.

4.2. Schematizzazione attività di programmazione-organizzazione

- 4.2.1. **Calendarizzazione degli eventi:** All'inizio di ogni stagione il Settore di Attività regionale Ciclismo, avvalendosi di apposita Commissione perfeziona un calendario corse. Esso è un modello organizzativo di programmazione volto a evitare la sovrapposizione di date, in modo da garantire ad ogni manifestazione organizzata la più alta visibilità e auspicare la maggior partecipazione possibile.
- 4.2.2. **Iter per la richiesta di inserimento eventi nel calendario:** preliminarmente è il caso di ricordare che il numero delle gare che si intendono richiedere sia stato attentamente valutato come concretamente realizzabile, in modo da non costituire intralcio alla calendarizzazione da un lato, occupare inutilmente spazi che potrebbero invece essere assegnati ad altri proponenti, dall'altro. Le manifestazioni di interesse ad organizzare gare dovranno essere formulate tramite apposito "form" disponibile sul sito web della UISP Toscana ciclismo all'indirizzo: "<https://www.uisp.it/toscana/ciclismo/richieste-gare>" avendo cura di inserire i dati. A tale procedura sono demandati i Comitati Territoriali che avranno ricevuto dalle affiliate le date delle gare che intendono inserire in calendario regionale.
- 4.2.3. **Assegnazioni:** La Commissione esaminerà le richieste e provvederà ad assegnare le date alle gare. In caso di più richieste per la stessa data sarà promosso un tentativo di accordo con le parti richiedenti. In caso di mancata intesa verrà adottato il criterio di scelta per la manifestazione più anziana, con particolari rappresentazioni. La stessa Commissione potrà adottare la deroga alla sovrapposizione di date se si verificano le condizioni: *esaurimento delle date in calendario e la distanza non inferiore ai 150 km tra le gare.*
- 4.2.4. **Pubblicazione:** Il calendario sarà consultabile sul sito UISP alla voce di menù integrato " *gare UISP* " <https://www.uisp.it/toscana/ciclismo/menu-integrato> ", in corrispondenza della data verrà visualizzata la denominazione dell'evento sportivo. Le affiliate potranno anche vedersi pubblicizzare la propria gara (volantino e quant'altro) cliccando sulla denominazione dell'evento di interesse. Circa quest'ultimo punto si sottolinea che le ASD per la pubblicità del proprio evento avranno cura di dare precedenza ai canali di divulgazione della UISP.
- 4.2.5. **Riconoscimento evento sportivo:** La realizzazione degli eventi sportivi inseriti nel calendario sono vincolati al " riconoscimento " da parte della UISP. Pertanto, per realizzare l'evento, con congruo anticipo non inferiore a **40gg** dalla data dell'evento stesso, le affiliate faranno richiesta per iscritto, al proprio Comitato di appartenenza avendo cura di allegare:
- Volantino dettagliato (cfr punto 4.2.7);
 - Percorso con distanza totale gara, mappa, eventuale altimetria;
 - Documentazione comprovante la quota versata ai comitati di cui al punto 4.1.1.

4.2.6. *Contenuti minimi della richiesta:* -

La comunicazione dovrà contenere le seguenti voci:

- Dati anagrafici del Presidente della ASD;
- Denominazione della ASD;
- Denominazione dell'evento;
- Tipo di attività;
- Data e luogo evento;
- Richiesta per avvalersi della preiscrizione online da sito web UISP regionale.

4.2.7. *Caratteristiche del volantino:*

Contenuti minimi:

- Logo UISP SDA Ciclismo Territoriale (escluso per gare di livello nazionale/regionale/criterium);
- La denominazione della Asd organizzatrice e di eventuale collaborazione;
- Data e luogo di ritrovo (indirizzo e numero civico) dell'evento;
- Denominazione della manifestazione, se facente parte di circuito o altro, gli enti diversi dalla UISP che potranno parteciparvi e le categorie;
- Limite massimo dei partenti (non potrà essere superiore ai **200** complessivi);
- Modalità di iscrizione, nel caso di preiscrizione specificare la data e orario chiusura della stessa, quota iscrizione partecipazione;
- Termine iscrizione sul posto (almeno **30 minuti** prima dell'orario di partenza);
- Orario di ritrovo, orario di partenza (specificando le categorie), percorso gara;
- L'indicazione del numero degli atleti da premiare (non inferiore ai primi tre classificati per ciascuna categoria), eventuali maglie;
- Recapiti/contatti dell'organizzatore o responsabile.

4.3. Requisiti organizzativi

4.3.1. *Svolgimento evento*: Predisporre:

- **Area iscrizioni e verifiche**: Individuazione di uno spazio al coperto e al riparo da vento e pioggia, con sufficienti tavoli e sedie e con disponibilità di energia elettrica per pc e stampante, numeri gara, per consentire ai giudici di svolgere le proprie attività. La zona del ritrovo dovrà avere disponibilità di bagni suddivisi per genere, area sanitaria da allestire in caso di eventuale controllo antidoping;
- **Area premiazioni**: individuazione di uno spazio sufficiente in prossimità del ritrovo per dare seguito alla premiazione degli atleti, secondo le indicazioni nel volantino gara;
- **Requisiti Minimi di Assistenza sanitaria**: Garantita la costante presenza al seguito della corsa di almeno nr. due (2) ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per primo soccorso e trasporto di infortunati, e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso si trovi costantemente il medico; è consigliato che il medico segua la corsa su un mezzo sanitario attrezzato indipendente;
- **Partenza unica**: Modalità che rappresenta l'eccezione a cui si potrà dare corso nei casi di un numero di partecipanti inferiore a 100 unità. Tale facoltà in capo al Direttore di corsa e/o organizzatore dovrà essere concordata con il Presidente di giuria.

4.3.2. **Procedure da adottare per zone arrivo/partenza/percorso e sicurezza**: Quanto di seguito è a titolo riassuntivo, per maggiori dettagli, ed in particolare per la sicurezza, si dovrà fare **esclusivo** riferimento alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno e a quelle nel disciplinare Servizio di Polizia Stradale all'uopo predisposte, che si potranno consultare nel sito UISP alla voce di menu " *normative di settore* ".

4.3.3. **Striscione di arrivo**: Con caratteristiche a norma, scritta bianca su fondo rosso (da collocare a 4 metri da terra); in alternativa, la bandiera di arrivo verticale, doppia riga bianca a terra.

4.3.4. **Delimitazione zona di arrivo**: Collocare un numero di transenne ben assicurate tra loro, sufficienti a delimitare **50** metri prima e **25** metri dopo ambo i lati della strada. Gli arrivi in salita possono essere consentiti anche con delimitazione di spazi inferiori, ma sempre con transenne, e comunque nella misura sufficiente a garantire la sicurezza degli atleti.

4.3.5. **Segnalazione pericoli**: Collocare sul percorso gara: frecce di indicazione, avvisi di corsa ciclistica agli incroci, segnali di pericolo su rotatorie e/o ostacoli, strettoie, discese pericolose, protezioni su eventuali ostacoli e/o pericoli presenti sulle strade.

4.3.6. **Postazione giudice di linea zona di arrivo**: collocare adeguata struttura sopraelevata per permettere il corretto rilevamento anche con strumenti elettronici dei numeri dorsali. In caso di pioggia o intemperie fornire adeguata copertura per

tenere al riparo operatori e attrezzatura.

- 4.3.7. **Presidi di sicurezza sugli incroci e/o punti sensibili:** - anche se fuori dai casi previsti all'art 7 bis (**non oltre 200 concorrenti**) - ricorrere al personale ASA;
- 4.3.8. **Moto scorta tecnica (non oltre 200 concorrenti):** Non potrà essere inferiore a (2) due unità per partenza, salvo diversa indicazione delle autorità rilascianti le autorizzazioni o dagli organi di polizia stradale che hanno facoltà di imporre prescrizioni ad integrazione a quelle previste dalle autorizzazioni.
- 4.3.9. **Personale motostaffettista (non oltre 200 concorrenti):** - Dovrà essere assicurata la presenza durante tutta la gara almeno quattro (4) persone in possesso di specifica tessera (art 7 ter comma 5), ridotta a due (2) se vengono impiegati soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2 (art7 ter comma7).
- 4.3.10. **Veicoli inizio e fine gara:** Gli automezzi impiegati dovranno essere equipaggiati con: bandiera rossa e lampeggiante arancione; sul tettuccio degli stessi con il pannello rettangolare indicante " INIZIO GARA" "FINE GARA".
- 4.3.11. **Direttore di corsa e giudice al seguito della manifestazione:** Per ciascuna figura dovrà essere disponibile un veicolo con l'equipaggiamento previsto, per consentire agli stessi lo svolgimento delle proprie mansioni.
- 4.3.12. **Assistenza sanitaria:** Dovrà essere assicurata di cui al punto 4.3.1
- 4.3.13. **Striscioni UISP:** Nelle zone iscrizioni, arrivo e premiazioni si dovrà collocare almeno uno striscione ufficiale UISP riportante logo UISP dicitura UISP SPORT PER TUTTI in verde su sfondo giallo. Le società potranno richiedere lo striscione ai comitati territoriali.

4.4. Disposizioni finali

- Qualora si verifichi una situazione per la quale non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza prima o durante lo svolgimento l'evento sportivo, lo stesso dovrà essere interrotto.
- Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, si rinvia alle disposizioni contenute nei vari regolamenti UISP, CDS, Circolari Ministero Interno.
- Il presente documento che consta di 11 pagine avrà effetto dal 15/01/ 2024 e annulla e sostituisce i precedenti inerenti i medesimi argomenti.
- Una copia del documento sarà inviata per mail ai Comitati territoriali, ai Coordinatori Giudici e Direttori di corsa e alle affiliate. Sarà sempre consultabile su sito UISP Toscana settore amatori strada alla voce di menù " normative di settore " <https://www.uisp.it/toscana/ciclismo/normative> “.

Firenze, 11 gennaio 2024

Il Consiglio SDA Ciclismo Toscana

Appendice

Alcuni estratti normativi di riferimento

Art.2 circolare Ministero dell'Interno prot.300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11/2019

Rilascio dell'attestato di abilitazione per il servizio di scorta

1. L'attestato di **abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica** a competizioni ciclistiche è rilasciato dal dirigente del Compartimento di polizia stradale della Polizia di stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A2 o A, in possesso dell'attestato di formazione di cui all'art 1, comma 1, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenere davanti ad una commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun Compartimento della Polizia Stradale della Polizia di Stato

Art.4 circolare Ministero dell'Interno prot.300/A/10164/19/116/1/1 del

27.11/2019 Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche

1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1 ai sensi dell'art.47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. Possono essere altresì utilizzati veicoli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art.47 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, aventi cilindrata non inferiore a 125 cc.. Non possono essere in nessun caso utilizzati motocicli aventi cilindrata inferiore a 250 cc. che montano pneumatici con diametro di calettamento inferiore a 14 pollici oppure motocicli che hanno potenza inferiore a 10 Kw.

Art.7 circolare Ministero dell'Interno prot.300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11/2019

Tipologia di scorte tecniche Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica

1. fuori dai casi previsti dal comma 2, ciascuna competizione ciclistica su strada. Deve essere scortata almeno da:
 - a) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" che precedendo il primo concorrente, segnala l'inizio dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.
 - b) un veicolo di cui all'art, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "FINE GARA CICLISTICA" che, seguendo l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, segnala la fine dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.
 - c) **due veicoli di cui all'art 4, comma 2**, aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, **con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art 2**, a bordo di questi veicoli non possono trovarsi passeggeri. 1-bis. I veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere condotti da persone non munite di abilitazione.
2. Gli organi di polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.9, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, possono imporre, con provvedimento motivato, che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni tratti di strada aventi caratteristiche o dimensioni particolari, o in occasione di manifestazioni sportive aventi rilevanza nazionale o internazionale, la scorta sia effettuata da un diverso numero di veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti con un massimo in ogni caso, di dodici motoveicoli di scorta tecnica. Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta è ridotto a otto.

Verifica dell'impiego di mezzi e dispositivi di soccorso e protezione.

1. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell'art.7-bis che prevedano la partecipazione di non oltre 200 concorrenti, il responsabile del servizio di scorta, non deve iniziare la scorta né può consentirne la continuazione se non è costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di **almeno 2 ambulanze** o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto di infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione. Deve inoltre verificare che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo mezzo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo **di uno dei mezzi di soccorso ovvero sul veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico**.
5. **Moto staffettisti** - Prima dell'inizio delle competizioni di cui al comma 2 dell'art 7-bis il responsabile del servizio di scorta deve verificare che sia costantemente garantita la presenza, durante tutta la gara, oltre al personale di scorta tecnica, di almeno **4 persone** in possesso della specifica tessera di moto-staffettista rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI che svolga funzioni di supporto ed ausilio della scorta a bordo di motocicli di cilindrata non inferiore a 250 cc.
7. Il numero di moto-staffettisti o delle analoghe figure munite dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI di cui al comma 5 sono ridotte alla **metà** se vengono impiegati soggetti abilitati ai sensi dell'art 2 ovvero moto staffettisti che fanno parte di gruppi, associazioni o società sportive affiliate al CONI, che sono dotati di certificazione di qualità rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ed operano nel settore da almeno 5 anni.

Art. 9 CDS Codice della strada **Competizioni sportive su strada**

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. (49)
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (49)

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (49)

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. (49)

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (49)

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. (49)

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. (49)

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)), se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma ((da € 866 a € 3.464)), se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (49) (64) (80) (89)

(101) (114) (124) (133) (145) ((163))

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214.

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)), se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma ((da € 173 a € 694))